

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "I SEMI DEL TARASSACO"

ARTICOLO 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

“i semi del tarassaco” con sede in via Toblino, 27 int. 2, nel Comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - (Finalità)

L'Associazione è apertistica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità civile, sociale e culturale. Le finalità che si propone, da promuovere con le modalità ritenute più idonee, sono in particolare:

- a) il rispetto dell'identità della persona, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale, in primis per mezzo della pratica scolastica;
- b) l'attivazione di processi volti a sviluppare l'autonomia e la socializzazione delle persone, soprattutto in stato di bisogno e disagio;
- c) la promozione di iniziative tendenti al superamento delle situazioni emarginanti, al fine di favorire la partecipazione alla vita familiare, scolastica, sociale;
- d) la sensibilizzazione della comunità alle problematiche sociali attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari;
- e) l'assistenza allo studio per bambini e ragazzi in difficoltà, di età scolare inerente il ciclo della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- f) l'organizzare, il sostenere ed il diffondere di pratiche di partecipazione attiva di singoli individui e gruppi alla vita sociale, culturale e politica, sia in ambito locale che nazionale ed internazionale, incentivando soprattutto tra i minori, le loro famiglie ed i soci dell'Associazione in genere la collaborazione e la cooperazione, l'incontro costruttivo, consensuale, non discriminante e non impositivo tra opinioni diverse e la risoluzione nonviolenta dei conflitti;
- g) lo stimolo della crescita culturale della società nel suo complesso e degli individui di cui essa è composta, contribuendo fin dall'infanzia alla progressiva eliminazione di ogni discriminazione, tra le quali quelle etniche, linguistiche, culturali, anagrafiche, di genere, di orientamento sessuale, di censo, di opinione filosofico-religiosa e politica, ecc.

L'Associazione ha per oggetto la prestazione e lo svolgimento di:

- a) attività educative, didattiche, ricreative ed assistenziali a favore dei minori e attività di gestione in forma diretta di strutture all'uopo allestite ed organizzate prevalentemente per minori in età scolare;
- b) attività di puericultura e di assistenza all'infanzia, anche in asilo nido e scuola dell'infanzia;
- c) attività di formazione e consulenza nel campo sociale, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- d) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera mediante la progettazione, organizzazione e gestione di dibattiti, convegni, incontri di studio, corsi, seminari, mostre, spettacoli ed in generale eventi in ambito pedagogico, psicopedagogico, educativo, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico e scientifico, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone, con particolare riguardo ai minori ed in genere alle persone in stato di bisogno.

A precisazione e non a limitazione l'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere, sostenere, costituire e mantenere delle scuole libere, doposcuola e centri di apprendimento rivolti ad ogni fascia d'età, con una particolare attenzione per i minori e per le persone in stato di bisogno;

- b) promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività che incrementino l'indipendenza e l'autostima;
- c) promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività didattiche manuali e a contatto con la natura;
- d) promuovere, sostenere, costituire e mantenere scuole, centri ed iniziative per l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo;
- e) promuovere ed incoraggiare l'aspetto spirituale dell'esistenza e riconoscere il bambino in quanto tale degno del rispetto e dell'attenzione dovute ad un adulto;
- f) promuovere sostenere, costituire e mantenere delle scuole di ogni ordine e grado in cui l'educazione e l'insegnamento vengano svolti con l'ausilio di pratiche e accompagnatori dedicati che abbiano i fini e gli scopi dell'Associazione stessa incrementando l'interesse e lo scopo di apprendere una materia e la relazione della stessa con la vita;
- g) sviluppare le capacità e le propensioni espresse dal bambino stesso;
- h) promuovere la auto-produzione e lo sviluppo editoriale di documenti e testi relativi allo sfondo culturale educativo in cui opera l'associazione (archivi, testi scolastici auto-costruiti, sussidiari prodotti da bambini e ragazzi, raccolte editoriali).

È fatto generale divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad esclusione di quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, e di quelle a queste ultime accessorie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, versando insieme alla domanda la quota d'ammissione.
3. Il Presidente dell'Associazione, o in sua assenza ogni altro componente del Consiglio Direttivo, valuta l'ammissione del richiedente od il diniego, che dev'essere motivato in forma scritta.
4. In caso di diniego, il richiedente può far ricorso scritto all'Assemblea che si pronuncerà in via definitiva alla prima convocazione utile.
5. Non sono previste differenze tra soci ordinari, sostenitori, fondatori. Ogni socio è considerato equivalente ad ogni altro indipendentemente dalla propria anzianità associativa o dalla quota versata volontariamente.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'adesione all'Associazione è di durata illimitata, salvo per recesso ed esclusione del socio. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ARTICOLO 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'Assemblea entro 30 giorni. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ARTICOLO 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ammessi in via definitiva.
2. È convocata almeno **una** volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in appello sull'esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci, in proprio o in delega, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

5. Per l'Assemblea straordinaria non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

ARTICOLO 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da **cinque** membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Consiglio Direttivo, nel suo insieme o con un membro appositamente designato, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni istituzionali e di rappresentanza quando questi è impossibilitato ad espletarle.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per **tre** anni e i suoi componenti possono essere rieletti per **due** mandati consecutivi.

ARTICOLO 12 - (Presidente)

1. Il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo in concomitanza con la sua elezione, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; valuta l'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Padova, il 18/12/2016